

CCV.

TORNATA DEL 26 APRILE 1865

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE CADORNA

Sommario — Sunto di petizioni — Congedo — Presentazione di un progetto di legge — Seguito della discussione sul progetto di legge per l'estensione del Codice penale alla Toscana — Proposta del Commissario Regio — Presentazione di cinque progetti di legge — Istanza del Ministro delle Finanze rispetto al progetto di legge pel prestito di 425 milioni di lire e a quello delle strade ferrate — Dichiarazione del Senatore Mosca circa quest'ultimo progetto — Proposta del Senatore Di Pollone consentita dal Senato — Ripresa della discussione — Dichiarazione del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Pinelli fornito dal Commissario Regio — Reiezione della proposta del Regio Commissario e approvazione degli articoli 425 e 481 del Codice penale riformati dall'Ufficio Centrale — Approvazione della proposta del Senatore Castelli E. accettata dal Relatore e dal Commissario Regio, circa l'infanticidio e dell'articolo 1 del progetto di legge — Nuova modificazione all'articolo 14 del Codice penale emendato — Proposta del Senatore Castelli E. accettata dal Relatore con riserva — Osservazioni del Senatore Alfieri cui risponde il Senatore Castelli E. — Osservazioni del Senatore Scialoja — Ritiro condizionato della proposta Castelli E. — Proposta del Senatore Castelli E. all'articolo 99 del Codice penale combattuta dal Commissario Regio — Ritiro della medesima — Proposta del Senatore Castelli E. sull'articolo 16 del Codice penale oppugnata dal Relatore — Reiezione di essa — Emendamento del Senatore Castelli E. all'articolo 88, combattuto dal Commissario Regio — Reiezione — Proposta depressiva dello stesso Senatore all'articolo 98 modificato — Istanza del Senatore Roncalli per l'appello nominale — Aggiornamento della discussione a domani.

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno, delle Finanze, di Agricoltura, Industria e Commercio, ed il Commissario Regio, e più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Presidente. Si dà lettura del sunto di petizioni.

Il Senatore, *Segretario*, Arnulfo legge il seguente:

SUNTO DI PETIZIONI.

« N. 3755. Il sacerdote Salvatore Taranto, superiore del Monastero Benedettino Cassinese di Santa Flavia

in Caltanissetta (Sicilia), protesta primieramente contro la legge di abolizione delle corporazioni religiose e domanda che ad ogni modo venga mantenuto il convento anzidetto. »

« 3756. 328 abitanti della parrocchia di Monticelli d'Ungini, diocesi di Borgo San Donnino, domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge per la soppressione delle corporazioni religiose. »

« 3757. Francesco Rosso di Pornassio (Porto Maurizio), domanda che dal Senato venga implorata la grazia sovrana per il suo cognato Giacomo Rosso condannato a vent'anni di lavori forzati per omicidio. » (Petizione mancante dell'autenticità della firma).

Legge poscia la domanda del Senatore Belgiojoso per un congedo che gli è dal Senato accordato.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE
SUL PROGETTO DI LEGGE
PER L'ESTENSIONE DEL CODICE PENALE
ALLA TOSCANA.

Presidente. L'ordine del giorno reca la continuazione della discussione sul progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale.

Leggo la proposta dell'Ufficio Centrale relativa alla modificazione dell'articolo 425 del Codice penale a cui è rimasta la discussione nella seduta di ieri.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. Il signor Ministro dell'Interno ha facoltà di parlare.

Ministro dell'Interno. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge che è già stato approvato dall'altro ramo del Parlamento e relativo ad una nuova classificazione di stipendio dei prefetti e dell'indennità di rappresentanza.

Pregherei il Senato di volersi occupare prontamente di questo progetto di legge.

Presidente. Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e comunicato alla Commissione di finanza, la quale se ne occuperà colla debita sollecitudine.

Do ora lettura dell'articolo 425 del Codice penale.

« Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza ma vi sarà intervenuto scandalo, o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi. »

Darò ora lettura degli articoli 489 e 490, cui si riferisce il detto articolo, così concepiti:

« Art. 489. Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa, od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

« Art. 490. Lo stupro si considera sempre violento: »

» 1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

» 2. Quando la persona di cui si abusa trovasi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata. »

Questi articoli indicano le circostanze cui si riferisce l'articolo 425 del Codice penale che ho in prima letto.

Il Decreto della Luogotenenza di Napoli aveva soppresso l'articolo 425 del Codice penale.

Ora l'Ufficio Centrale lo ristabilisce in questi termini:

« Art. 425. Il reato di libidine contro natura quando non siavi stata violenza, ma sia intervenuto scandalo

pubblico o siavi querela dalle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere da uno a due anni. »

È aperta la discussione sopra questo articolo.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Signori, quando dopo il plebiscito si volle introdurre nelle provincie napoletane il Codice penale del 1859, fu nominata una Commissione composta da onorevoli giureconsulti e magistrati per avvisare sull'opportunità della misura. Quella Commissione era composta di uomini, i quali volevano sinceramente l'unità d'Italia, senza arrestarsi in faccia ad alcuna difficoltà, senza sgomentarsi dinanzi a nessun sacrificio. Essa fu unanime nel credere, che per effettuare più prontamente e più efficacemente l'unificazione politica, fosse mestieri unificare le leggi concernenti il dritto pubblico interno dello Stato: fra le quali le leggi ed i giudizi penali. Però non ostante vi fosse in quelle provincie un Codice penale che, eccetto i reati di religione e di Stato, era generalmente tenuto pel concetto giuridico e per la forma legislativa fra'migliori d'Europa, quella Commissione fu unanime a votare l'adozione del Codice penale del 1859, di cui in apposita relazione lodò largamente i pregi ed i meriti. Ma nel tempo stesso la Commissione si credette nel dovere di fare a quel Codice talune modificazioni, le quali, nell'atto che corrispondevano ad alcune tradizioni giuridiche convalidate dalle leggi e dalla giurisprudenza che avevano avuto impero per oltre mezzo secolo, parevano ancora più conformi ai dettati della scienza, e tali da far riguardare la introduzione di quel Codice come un vero progresso legislativo

Queste modificazioni, Signori, fra aggiunte, soppressioni e variazioni comprendono 39 articoli, e riflettono il sistema delle pene, il sistema delle condizioni generali del reato, alcune modificazioni rispetto a taluni reati speciali.

Nel sistema delle pene, le modificazioni napoletane stabilirono le seguenti:

1. Abolirono la *morte civile* che era stabilita nel codice del 1859 come conseguenza della condanna di morte e de' lavori forzati a vita; e lasciando integri i dritti civili del condannato a morte per non aggravare d'inutile rigore questo estremo supplizio, sostituirono pei lavori forzati a vita o a tempo la interdizione legale alla morte civile; sistema seguito attualmente dai migliori Codici di Europa.

2. Tolsero dal Codice il nome e gli effetti delle *pene infamanti*; espressioni per lo meno poco felici, come dice l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, le quali erano corse negli articoli 24 e 25 del Codice del 1859.

Nel sistema delle condizioni generali del reato, quelle modificazioni stabilirono i seguenti principii:

1. Dichiararono esenti da pena i fanciulli minori di anni nove; età nella quale la mancanza del dolo può

bene esser presunta, e che è sì debole e sì poco esperta, da rendere il giudizio penale spettacolo più di commiserazione, che di esempio.

2. Compresero in una formola più generale e più comprensiva le ragioni tutte che togliendo o diminuendo nel colpevole l'uso dell'intelligenza o della libertà, possono togliere o diminuire la imputabilità.

3. Definirono con più precisione il reato tentato; e soppressero quella eccezione alle regole generali dell'imputabilità, per la quale il mandante veniva punito anche quando il mandatario non avesse dato cominciamento alla esecuzione del reato.

4. Stabilirono nella teorica della complicità definizioni e norme da rendere ciascuno responsabile del reato per quanto ha contribuito allo stesso, siccome principii di giustizia, e regole di alta utilità pubblica consigliano.

Rispetto ai reati particolari finalmente quelle modificazioni statuirono le seguenti cose:

1. Abolirono il disposto dell'articolo 152 del Codice circa il sequestro de' beni degli accusati per reato politico; misura che poteva facilmente confondersi con la pena odiosissima della confisca.

2. Mitigarono le pene del falso, quando nè in tutto nè in parte avesse prodotto il lucro o il danno che il colpevole ne attendeva.

3. Non abolirono, notate, ma ricondussero alla loro vera indole e compresero in più legali disposizioni i reati d'incontinenza.

4. Regolarono con più opportuni temperamenti la teorica delle scuse nei reati di sangue.

5. Restrinsero di quattro casi quelli pei quali era comminata la pena di morte.

6. Ridussero al massimo dei lavori forzati a tempo la pena dell'omicidio volontario, che era indistintamente statuita a quella dei lavori forzati a vita.

Queste modificazioni, Signori, e le altre che furono introdotte nel Codice di procedura penale si ebbero già l'approvazione del Parlamento, stantechè con legge del 30 giugno 1861, vennero estese alla Sicilia, e dal 1861 hanno vigore in più d'un terzo del Regno senza che abbiano dato luogo ad alcun inconveniente. Nè in verità il potevano, chè quelle disposizioni avevano per la maggior parte impero fin dal 1819.

L'Ufficio Centrale, Signori, ha creduto che pel principio di unificazione che è una necessità soprattutto per le leggi penali, fossero quelle modificazioni estese a tutto il Regno, meno però quelle concernenti gli articoli 374, 423 e 451, che, soppressi nel Codice napoletano, ha opinato doversi riprodurre, ma con grandissima varietà da quello che erano nel Codice del 1859.

Io ho discorso ieri le ragioni che consigliarono la soppressione dell'articolo 374 circa la falsità del giuramento in materia civile, che il voto del Senato ha rimesso in vigore con alcune modificazioni. Debbo oggi occuparmi dell'articolo 425 relativo agli atti di libidine contro natura, e dell'articolo 481 relativo al-

l'incesto, che vennero anche soppressi e che l'Ufficio Centrale vorrebbe riprodotti con gravi modificazioni.

E qui, Signori, io che assieme coll'onorevole Ministro Guardasigilli ebbi l'onore di far parte di quella Commissione, debbo innanzi tutto ringraziare l'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale per la giustizia che ha renduta nella sua relazione alle ragioni ed alla convenienza di quelle modificazioni, che in verità erano state da alcuni mal comprese e mal giudicate.

Si era detto, Signori, che la mercè di quelle modificazioni, erano rimasti sottratti ad ogni azione della giustizia penale i fatti più torpi e più immorali d'incontinenza, gli atti di libidine contro natura, gl'incesti ed altre immoralità simiglianti. È questo un errore: la repressione di questi reati rimane, o Signori, stabilita nel Codice, non ostante la soppressione dei due articoli in questione, e fu anzi aggravata in alcuni casi; ma rimase per que' casi nei quali l'azione penale potesse essere esercitata con vantaggio, non con detrimento della pubblica morale, per i casi cioè di violenza effettiva o presunta, e per quelli di pubblico scandalo.

E per fermo, Signori, leggete gli art. 489, 490 e 491 così come vennero modificati, e voi rimarrete convintissimi di questa verità.

• Art. 489. Lo stupro violento sopra individui dell'altro sesso, sarà punibile con la relegazione estensibile ad anni dieci, secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

• Art. 490. Lo stupro si considera sempre violento:

• 1. Quando la persona stuprata non abbia ancora compiuta l'età di dodici anni;

• 2. Quando la persona di cui si abusa trovisi per malattia, per alterazione di mente, o per altra causa accidentale, fuori dei sensi, o ne sia stata artificiosamente privata.

• 3. Quando — e questi son casi nuovi aggiunti nelle modificazioni napolitane — quando si è commesso dagli istitutori, direttori o tutori sulle persone di età minore di sedici anni compiuti, affidati alla loro cura o direzione;

• 4. Quando si è commesso su prigionieri da coloro che sono incaricati della loro custodia o trasporto. »

• Art. 491. La pena dello stupro violento sarà dei lavori forzati per anni dieci se il colpevole è della classe di coloro i quali hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, o se egli è istitutore o domestico salariato della medesima o della sua famiglia, o se il colpevole qualunque siasi ebbe aiuto per commettere il reato da una o più persone. »

Ora egli è evidente dalla semplice lettura di questi articoli che essi comprendono e gli atti di libidine, contro natura, e gl'incesti. Gli uni vanno compresi nell'ipotesi dell'art. 489; gli altri e nella parola generale *stupro* usata in que' articolo, e nella aggravanti contemplate negli articoli 490 e 491; sendo che gli ascendenti vanno indubitatamente compresi fra gli istitutori,

i direttori, i tutori e coloro insomma che hanno autorità sulle persone affidate alle loro cure ed alla loro direzione.

La differenza adunque fra le disposizioni del Codice del 1859 e le modificazioni napolitane, sta solo in questo, che il Codice napolitano adopra la parola generale *stupro* per comprendere tutti gli atti d'incontinenza; e per contrario il Codice del 1859 li disegna con speciali nomi, stupro, incesto, atti di libidine contro natura; e che laddove il Codice napolitano non punisce questi atti d'incontinenza se non quando sono commessi con violenza effettiva o presunta, il Codice del 1859 punisce l'incesto anche senza violenza, punisce gli atti di libidine contro natura anche volontari quando vi è scandalo o querela.

Ora, Signori, è stata essa erronea cosa l'adopere la parola generale *stupro* invece delle specificazioni adoperate dal Codice del 1859? Nessuno al certo vorrà crederlo; chè il linguaggio della legge è tanto più lodevole quanto è più dignitoso e comprensivo. E d'altronde questo sistema, come ha fatto osservare l'onorevole Relatore, è quello seguito da' migliori Codici di Europa, dal Codice francese, dalla legge del Belgio del 1846, dal Codice del cantone di Vaud del 1843, dal Codice napolitano del 1819, dal Codice di Parma, e da ultimo dal progetto del nuovo Codice pel Belgio del 1862.

È forse meritevole di censura il principio seguito dalle modificazioni napolitane di non esser punibili gli atti d'incontinenza, meno i casi di pubblico scandalo, se non quando sieno stati commessi con violenza effettiva o presunta? Neminem credo che alcuno educato ai sani principii della scienza penale vorrà sostenerlo. E senza fermarmi a svolgere tutte le ragioni che quel principio sostengono e raccomandano, io mi limiterò a ricordare soltanto le notevoli parole scritte su tal riguardo nella relazione dell'onorevole Senatore De Foresta.

« Non può contestarsi, scrive egli, che l'incesto, massime allora quando ha luogo tra ascendenti e discendenti sia un atto di profonda immoralità, e pertanto da doverarsi fra i reati.

» Ma è da vedersi se la società e la pubblica moralità si giovino davvero, o se il male non si accresca per l'esercizio della azione penale in questo caso.

» La pubblicità che necessariamente ne risulta, il grave pericolo dell'intrusione dell'autorità giudiziaria nei più reconditi segreti della famiglia ed i danni incalcolabili che ne derivano e che cadono per lo più a carico del meno colpevole, e ciò che è peggio, degli innocenti congiunti dei rei, ne fanno per lo meno seriamente dubitare.

» Non è questo il solo caso in cui il legislatore, tuttochè riprovando una azione immorale, deve, per evitare mali maggiori, astenersi dal punirla e talvolta perfino tollerarla, come ne abbiamo esempio nel fatto

della prostituzione quasi dovunque tollerata e regolamentata.

» La prova d'altronde del reato d'incesto, quando non vi concorra la violenza, nel qual caso egli è contemplato nelle disposizioni concernenti lo stupro, è siffattamente difficile e pericolosa, che nell'antico diritto criminale, il quale non peccava al certo di troppa mitezza, nè rifuggiva da tutti i possibili mezzi di convinzione; la piena prova di questo reato non poteva essere desunta che dalla confessione di ambedue i rei.

» Il mistero e la facilità stessa di occultarlo sono inerenti alla qualità del reato, nè in generale il giudice può accertarlo senza gravi difficoltà e senza progettare, a malgrado di tutte le precauzioni, lo scandalo e l'immoralità nel pubblico e nelle famiglie.

» Siffatta inquisizione, scrive a questo proposito Carmignani, non si potrebbe dalla legge intraprendere senza pericolo di rendere al pubblico esempio più nociva la notizia del delitto, che non salutare la irrogazione della pena.

» Si è per ciò che la maggior parte delle moderne legislazioni penali, o hanno cancellato l'incesto dal novero dei reati, o l'hanno punito per la sola linea ascendente e discendente, o non se ne sono occupate che pel caso di violenza o di pubblico scandalo.

» Nessuna pena per l'incesto non violento, occorre aggiungere, stabilisce il Codice penale francese, che conta già più di mezzo secolo di vita e che non è di certo vantato tra i più miti dei Codici vigenti in Europa, massime in materia di reati contro il buon costume; giacchè punisce p. e. coi lavori forzati a tempo lo stupro violento, che secondo l'articolo 489 del nostro Codice, penale non è punito che colla semplice relegazione, la quale può essere di soli tre anni.

» Nessuna pena comminano pure per l'incesto il Codice Belga del 15 giugno 1846, quello del Cantone di Vaud del 18 febbraio 1843 e, per tacere di tanti altri, persino nell'Italia nostra avevamo in questo senso, oltre al Codice di Napoli, quello di Parma del 1820, che era riputato fra i migliori.

E se l'onorevole Senatore avesse voluto, o Signori, invocare altre autorità a sostegno del suo assunto, avrebbe potuto ricordare quella del Bentham, il quale dichiara che tornerebbe per la società più male che bene nello stabilire delle pene contro le impurità segrete; ed aggiunge: « Osserviamo che a differenza degli altri delitti, il cattivo effetto de' quali si arresta appunto colla pubblicità, i delitti d'incontinenza non divengono nocivi che quando diventano pubblici. » Avrebbe potuto invocare l'opinione autorevolissima del Rossi, il quale dice: « Volendo punire alcune infrazioni alle leggi della castità e del pudore, la giustizia sociale surpasserebbe il suo diritto, perchè ella non ha i mezzi di verificare questi fatti, e tentando queste prove produrrebbe più male collo scandalo, che non bene colla minaccia della pena. Ed applicando questi principii all'incesto, espressamente dichiara che la legge che vorrebbe punire l'in-

cesto senza violenza, nè scandalo, sconoscerebbe l'ordine morale. »

Nè meno pericoloso sarebbe il procedere contro gli atti turpi contro natura, quando fossero commessi senza violenza, nè scandalo, di consenso dei colpevoli. Ed ancora qui valganmi a dimostrarlo le parole dell'onorevole Relatore là dove dice:

« Esclusi i casi di scandalo e di violenza, l'atto sarà bensì immorale e riprovevole, ma altra sanzione non è, nè conveniente, nè utile, fuorchè quella della riprovazione della religione e della propria coscienza.

» Ammettere l'esercizio dell'azione penale pel caso di querela quando non siavi stata violenza è non solo contrario ai veri principii, ma un patente controsenso.

» E di vero, con questo sistema potrebbe accadere l'assurdo che il coautore del reato (e tali saranno sempre ambi gli agenti se non vi è stata violenza) mentre sarebbe egli pure passibile della pena, potesse, dopo aver prestato il consenso e fors'anche aver ricevuta l'infame mercede, sporgere querela per far condannare il coautore e per ricevere una nuova ed ancora più turpe mercede colla indennità che è sempre la conseguenza della condanna in ogni reato.

» Nè questa è una mera supposizione che non sia mai per realizzarsi.

» Pur troppo gli annali della giurisprudenza ne somministrano esempi. »

E uno tristissimo che dice di recente data ne adduce l'onorevole Relatore.

Le modificazioni napolitane han dunque, o Signori, seguito i più noti e ricevuti principii della scienza, quando hanno ritenuti gli atti d'incontinenza, stupri, incesti, libidini contro natura, o qualunque altro nome si avessero, non punibili se non nei casi di violenza effettiva o presunta.

Rimane il caso di pubblico scandalo che nascesse da queste immoralità. Ma a questo provvede l'articolo 420 del Codice, il quale in termini generalissimi dichiara che « chiunque offenda l'altrui pudore, o il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi. »

Si dirà che questa pena sia troppo lieve per i casi d'incesti e di nefanda libidine? Ebbene, accrescetela; estendetela per i casi gravi a tre o cinque anni ed è questo appunto l'emendamento che verrò a proporre al Senato.

Fermiamo adunque, Signori, quello che è d'altronde evidentissimo pel testo della legge: che cioè, l'incesto, la libidine contro natura, come ogni stupro o attentato al pudore è punito per le modificazioni napolitano, sempre che sieno commessi con violenza effettiva o presunta ai termini degli articoli 389, 390 e 391; e son ancor puniti qualora offendano il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo mercè la disposizione generale dell'articolo 420.

L'Ufficio Centrale conviene, Signori, di questa verità; non pertanto ha creduto riprodurre nel Codice gli arti-

coli 425 e 481, ma con gravi modificazioni da quello che erano nel Codice del 1859, e concepiti in modo da evitare gli inconvenienti che da quel Codice potevano derivare.

Secondo la proposta dell'Ufficio Centrale il reato di libidine contro natura e l'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, commessi senza violenza, danno luogo ad azione penale ed a pena di carcere, allora soltanto che sia intervenuto pubblico scandalo, o commessi fra persone minori di 21 anni siavi querela da parte delle persone indicate dall'art. 105 del Codice di procedura penale.

Il Ministro di Giustizia, Signori, non incontrerebbe difficoltà sopra queste conclusioni dell'Ufficio Centrale, se i due articoli 425 e 481 nel modo come son redatti non potessero dall'una parte far nascere delle gravi difficoltà, e dall'altra non fossero che delle ripetizioni forse inutili di ciò che trovasi già stabilito nell'articolo 420.

La prima difficoltà che potrebbe nascere da questi articoli è che quivi si parla di reati di libidine o d'incesto senza violenza, in persona di minori; mentrecchè per gli articoli 489 e 490 questi reati si reputano sempre violenti quando son commessi sopra individui minori di 12 o 16 anni. Onde è che i due articoli potrebbero sembrare in una certa contraddizione fra loro.

La seconda difficoltà è che nei reati senza violenza contemplati da questi articoli, essendo indubitatamente ambedue gli agenti ugualmente colpevoli, difficilmente si potrebbe comprendere quale interesse possa aver l'uno a querelar l'altro; e molto più qual onesto interesse possano avere le persone indicate nell'art. 105 a denunziare questi reati.

La terza difficoltà, è che nel modo come son compilati questi articoli, pare che circoscrivano i fatti d'immoralità da essi contemplati in certe determinate ipotesi; e pure è fama che svariatissimi e molteplici sieno gli atti d'incontinenza che possano offendere il buon costume e destare pubblico scandalo. Basterebbe leggere il Saubert nel famoso trattato *De matrimonio*, per vedere le descrizioni tutte di queste turpitudini; le quali quando producono scandalo, non vi è certo ragione per punire l'una e lasciar l'altra impunita.

Parrebbe quindi più provvido consiglio il non discendere alla indicazione o descrizione di questi atti di immoralità; comprenderli tutti sotto la espressione generale dell'articolo 420, di atti che offendono l'altrui pudore o il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo; e lasciare ai giudici lo estimare secondo i fatti e le circostanze la gravità di questi atti d'incontinenza e dello scandalo che cagionano. Così il linguaggio della legge sarebbe più puro e più solenne, e la sua sanzione più generale, più comprensiva, più estensibile.

Per queste ragioni io propongo al Senato di mantenere la soppressione degli articoli 425 e 481, e di ag-

giungere invece all'art. 420 dei reati contro il buon costume, un'alinea il quale dica:

« Nei casi gravi la pena del carcere potrà estendersi da due a cinque anni. »

Ministro delle Finanze. Ho l'onore di presentare al Senato: 1. La relazione della Corte dei conti per l'anno 1864 prescritta dall'art. 31 della legge 14 agosto 1862; 2. il disegno di legge relativo alle modificazioni provvisorie alla legge di contabilità dello Stato testè approvato dall'altro ramo del Parlamento; 3. un progetto di legge per modificazioni alla legge della privativa dei sali e tabacchi anche approvato dall'altro ramo del Parlamento; 4. un progetto di legge relativo a provvedimenti finanziari; 5. un progetto di legge per un prestito di 425 milioni di lire.

Pregherei il Senato a voler dichiarare d'urgenza questi due ultimi progetti, e specialmente quello, che si riferisce al prestito dei 425 milioni di lire.

Presidente. Do atto al signor Ministro delle Finanze della presentazione di questi progetti di legge che saranno stampati, e i due ultimi comunicati alla Commissione di finanza.

Il signor Ministro ha pure insistito per l'urgenza che s'intende ammessa se non vi ha opposizione.

Ministro delle Finanze. Se il signor Presidente lo permette, poichè ho la parola, debbo far osservare che insieme a questi due progetti di legge relativi ai provvedimenti finanziari ed al prestito, è collegato il progetto di legge relativo al riordinamento delle strade ferrate, in guisa che le stesse ragioni d'urgenza che militano per questi due progetti, militano pure per il disegno di legge relativo alle strade ferrate.

Epperò vorrei far preghiera all'Ufficio che è incaricato di esaminare questo progetto di legge a volere colla sollecitudine maggiore che possa comportare la gravità dell'argomento terminare il suo lavoro intorno al medesimo, acciò esso possa al più presto possibile essere discusso dal Senato.

Senatore Mosca. Eletto ben mio malgrado a Relatore di questa complicata legge posso assicurare il Senato, che farò tutto il mio possibile per appagare il desiderio giustissimo manifestato dall'onorevole Ministro delle Finanze.

Senatore Di Pollone. Il signor Presidente ha dichiarato che le due ultime gravi leggi testè presentate dal signor Ministro delle Finanze sarebbero mandate alla Commissione permanente di finanza.

A me pare che la legge del prestito non debba entrare nel novero di quelle che il Regolamento vuole esaminate da questa Commissione.

Se si consulta il Regolamento si vedrà, che la Commissione permanente di finanza deve esaminare principalmente le leggi di Bilancio e quelle d'imposta.

È vero, che poi subordinatamente il Regolamento dice: e quelle altre che hanno relazione colle Finanze dello Stato; ma mi pare che i precedenti nostri siano sempre stati contrari a ciò, e le leggi di prestito furono

sempre mandate agli Uffici che nominarono una Commissione speciale.

È una legge grave questa, è una legge che, mi sia permesso il dirlo, involge una questione di fiducia nel Ministero, o che io sono dispostissimo a votare. Non è quindi per ispirito d'opposizione che faccio questa osservazione, ma solo per la regolarità delle cose, e per seguire, come dissi, i precedenti del Senato.

Crede perciò che tutti consentano in questa mia opinione, cioè che sarebbe più conveniente che questa legge fosse esaminata negli Uffici, e nominata per essa un'apposita Commissione.

Questo io dico relativamente alla legge che riguarda il prestito di 425 milioni di lire.

Quanto all'altra, è vero che tocca materie di Finanza, ma crederei sarebbe più opportuno fosse pure mandata agli Uffici; per questa però non faccio l'istanza formale come per la prima.

Presidente. Il Senatore Di Pollone fa istanza perchè la legge relativa al prestito sia esaminata dagli Uffici. Leggerò a questo riguardo la prescrizione del Regolamento...

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Veramente ho anch'io sott'occhio l'articolo del Regolamento che l'onorevole signor Presidente stava per leggere, e trovo che alla Commissione di finanza viene pure affidato l'esame delle leggi d'imposta e generalmente di tutte quelle che hanno diretta relazione colle Finanze dello Stato, salvo venga altrimenti disposto dal Senato il quale sarà a questo fine interrogato dal Presidente. Di modo che la lettera testuale di quest'articolo parrebbe prescrivere piuttosto che questi disegni di legge fossero trasmessi alla Commissione di finanza che non agli Uffici.

Io aveva presentato nell'altro ramo del Parlamento i provvedimenti finanziari ed il prestito insieme connessi, ed aveva dichiarato esplicitamente il mio intendimento in una questione di questo genere, cioè che non si potesse ricorrere al credito pubblico per fare inscrivere sul Gran Libro una cospicua somma di rendita senza accertare che il Bilancio attivo fosse accresciuto della corrispondente ed anche di maggior somma d'entrata.

Quindi per me era indispensabile che la votazione dei provvedimenti finanziari, direi, andasse insieme o precedesse la votazione del prestito. Però se il Senato crede che l'esame di questi due progetti di legge si debba fare disgiuntamente, per parte mia, io non posso che dichiarare la mia opinione; ho fiducia che il Senato vorrà portare in questa questione tutta la premura, perchè la Finanza non possa venir meno agli impegni che ha. Per conseguenza io mi rimetto intieramente al Senato circa il modo di esaminare questi progetti di legge, e non parini aver motivo d'insistere maggiormente che questi siano trasmessi piuttosto agli Uffici che alla Commissione di finanza.

Credo che quelli che si occupano di Finanza, come la Commissione permanente, sono in grado di poter giungere più presto ad una conclusione, e la celerità di questa, nel nascondo, è quella che specialmente si richiede. Se non è nelle abitudini del Senato di deferire, come fa dei provvedimenti finanziari, alla Commissione di finanza, ciò che concerne il prestito, e se si vuol fare di questo una questione di fiducia, per parte mia non mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Di Pollone.

Presidente. Il Senatore Di Pollone ha fatto istanza perchè la legge relativa al prestito sia trasmessa agli Uffici e faccia il corso delle altre leggi, istanza che è autorizzata dall'art. 19 del Regolamento. Farò soltanto notare che trattandosi di legge la quale certamente ha una diretta relazione colle finanze, io mi era appunto creduto in debito di dire al Senato che sarebbe stata trasmessa alla Commissione di finanza, se non vi era istanza in contrario.

Ora però essendosi fatta questa istanza a termini del Regolamento, pongo ai voti la proposta del Senatore Di Pollone.

Senatore Di Pollone. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Di Pollone. Aggiungerò a giustificazione della mia proposta due sole parole per far presente al Senato, che la Commissione di finanza è assai gravata di lavoro per tutte le leggi finanziarie che le sono state mandate; dirò poi che alcuni dei componenti la medesima sono assenti e non possono intervenire alle sue sedute, inoltre che uno de' suoi membri, il Senatore Vacca, per essere Ministro, non ne fa più parte, quindi è scemata di numero e gravata assai di lavoro.

Questa circostanza però non è quella che mi ha mosso a fare la proposta; ciò che veramente mi ha indotto a presentare al Senato la domanda che ho fatta, sono i precedenti stati invariabilmente seguiti dal Senato.

Presidente. Pongo ai voti la proposta fatta dall'onorevole Senatore Di Pollone.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Il progetto pel prestito verrà trasmesso agli Uffici.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore De Foresta ha facoltà di parlare.

Senatore De Foresta, Relatore. Signori Senatori, anche una volta rispondo all'onorevole signor Commissario Regio, di cui apprezzo sempre più la molta dottrina e l'uguale facondia come credo sarà pure apprezzata dal Senato, che le sue osservazioni meritano la più grande considerazione.

Io sono poi lieto in particolar modo ch'egli abbia con molta lucidità chiarito al Senato come colle modificazioni fatte al Codice penale del 1859 la Commissione napoletana non avesse tolta qualunque sanzione ai reati contro la moralità che fanno il soggetto degli articoli

425 e 481; e che abbia colle sue assegnate ed eloquenti parole dissipata l'erronea opinione in cui erano taluni che questi reati, accettandosi le modificazioni napoletane, rimanessero privi di qualsiasi sanzione penale.

Ma con tutto ciò io dichiaro che l'Ufficio Centrale non potrebbe consentire che i detti due articoli 425 e 481 come li ha esso modificati, vengano cancellati dal Codice penale.

Io faccio appello alla prudenza ed al senno dell'onorevole Commissario Regio e lo prego di non insistere nella sua proposta. Son persuaso che se ben vi riflette riconoscerà che modificati come lo sono stati dall'Ufficio Centrale questi articoli non contrastano più coi principii che avevano mossa la Commissione napoletana a sopprimerli. Difatti nella sostanza dei detti principii siamo d'accordo. La sola questione consiste in ciò che secondo l'Ufficio Centrale i due reati previsti in detti articoli sono puniti nominativamente e con una pena speciale ed adeguata per ciascheduno, e secondo il progetto del Governo sarebbero puniti in modo complessivo allargando la pena stabilita nell'art. 420 del Codice penale.

Ora, io prego l'onorevole signor Commissario Regio di riflettere che se può avere qualche vantaggio di soddisfazione più che altra, di non vedere menzionati costesti reati nel Codice, non sarebbe senza grave inconveniente di allargare eccessivamente la pena stabilita nell'art. 420 per le offese al pudore ed ai buoni costumi, poichè vi sarebbe pericolo che i tribunali abusino di questa eccessiva latitudine secondo il loro modo di vedere o di sentire, e che si applichi talvolta una pena severa per una semplice offesa ai buoni costumi ed al pudore, ed altra volta una lieve pena ad alcuno dei reati contemplati negli articoli 425 e 481, e ciò che sarebbe peggio, che si stabilissero in questa materia diverse giurisprudenze senza che la Corte Suprema potesse ricondurre i tribunali ad una giurisprudenza uniforme.

Rifletta l'onor. Commissario Regio a questi pericoli, che per me sono gravissimi, e vedrà che il sistema dell'Ufficio Centrale, mentre entra nei principii larghi delle modificazioni napoletane, è preferibile in questa parte alle medesime.

Quanto alla querela, io riconosco la giustizia delle osservazioni dell'onorevole proponente, ma non le credo sufficienti per far cancellare la relativa disposizione. Io penso come lui, che raramente o forse mai, avverrà il caso di questa querela; ma si pensa da altri che essa possa servire di un freno maggiore. Ebbene lasciamola, posto che noi crediamo che non se ne farà uso.

E giacchè ho la parola, farò fin d'ora per risparmio di tempo, una dichiarazione a nome dell'Ufficio Centrale, e si è che respingeremo qualunque siasi proposta che venga fatta contro le altre modificazioni napoletane,

salvo la spiegazione, per la quale abbiamo già preso l'impegno morale concernente l'infanticidio.

Signori, queste modificazioni furono tutte esaminate ad una ad una colla massima attenzione, e le abbiamo riconosciute conformi alla scienza, e generalmente ammesse nei più recenti e migliori Codici penali; sarebbe una vera perdita di tempo l'istituire quivi una discussione sopra ciascheduna; noi disdiremmo ciò che abbiamo fatto per le unificazioni delle altre leggi.

Io non pretendo che un minuto esame non possa far trovare qualche espressione migliore di quelle usate per esse modificazioni, qualche disposizione secondaria che possa dar luogo a qualche contestazione; ma credo che con codeste modificazioni, tali quali sono, il Codice penale sarà sempre migliorato, e quindi ripeto che l'Ufficio Centrale è disposto a respingere senza discussione qualunque proposta di emendamento intorno alle stesse modificazioni.

Presidente. Debbo far presente al Senato che la proposta dell'onorevole Commissario Regio riguarda non soltanto l'articolo di cui ho dato lettura, ma anche l'articolo 481 del Codice penale, che sarebbe pure stato modificato dall'Ufficio Centrale, e di cui non avevo data lettura, perchè non era in discussione.

Ora debbo necessariamente leggerlo, affinché il Senato possa conoscere tutto il soggetto dell'attuale discussione. Esso è così concepito:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore d'anni dieci.

» L'incesto tra fratelli e sorelle, siano germani, consanguinei od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

» L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli o delle sorelle, è punito col carcere.

» Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo, estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendente o discendente.

» In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'articolo 423. »

L'articolo 423 dispone:

« Oltre alle pene stabilite nel precedente articolo, gli ascendenti saranno privati di ogni diritto che in forza della patria potestà è loro concesso dalla legge sulle persone e sui beni dei figli prostituiti o corrotti; i tutori saranno privati della tutela, e dichiarati incapaci di assumerne qualunque altra. »

Il Decreto Luogotenenziale che aveva aboliti, come già dissi, l'articolo 425 relativo ai reati di libidine contro natura, aveva anche soppresso quest'articolo 481.

L'Ufficio Centrale invece di sopprimerlo vi surroga questa redazione:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli o sorelle, quando non vi sia

violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'articolo 105 del Codice di procedura penale sarà punito col carcere non minore di un anno. »

Ora il signor Commissario Regio propone di ritornare al sistema del Decreto Luogotenenziale mediante una aggiunta e propone a base l'articolo 420 del Codice penale, il quale è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore ed il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Se l'ultraggio al pudore è seguito in privato e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

» In ambo i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento. »

Il Commissario Regio propone che si aggiunga:

« In casi gravi la pena potrà estendersi da tre a cinque anni. »

E mediante questa aggiunta egli propone che siano tolti dal codice penale l'art. 420 relativo agli atti di libidine contro natura e l'articolo 481 relativo all'incesto.

Ora, se non si domanda la parola, metto ai voti la proposta del Commissario Regio, la quale importerebbe implicitamente la soppressione degli articoli 425 e 481 del Codice penale.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. La proposta diceva da tre a cinque anni; ma per formularla meglio, bisognerebbe dire da uno a cinque anni, perchè gli articoli 425 o 481 che contengono la enunciazione dei vari casi non hanno altra pena che questa.

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore De Foresta, Relatore. Mi pare che sarebbe meglio dire: in casi gravi la pena potrà essere estesa ad anni cinque.

Presidente. La proposta sarebbe così modificata:

« In casi gravi il carcere si potrà estendere sino a cinque anni. »

Pongo ai voti la proposta del Commissario Regio.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Vedo che nell'articolo 420 si è soppressa l'alinea nel quale è stabilita la carcere; domando se questo caso sarebbe col emendamento proposto dal Commissario

È un semplice schiarimento.

Commissario Regio. Domando

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. È r

cile specialnante per poterlo

role: prego perciò il Sen

I reati d'incontinenza

contro natura o son

MANCANTE
IN ORDINE
Alber

commessi con violenza. La violenza poi è effettiva o presunta.

Quando si tratta di violenza effettiva o presunta, io prego l'onorevole Senatore Pinelli a por mente all'articolo 491 che mantiene la pena dei lavori forzati per gli stupri commessi da coloro che hanno autorità sopra la persona che è stata violata, e fra questi son compresi indubitatamente gli ascendenti, quindi per l'incesto commesso con violenza è serbata sempre la pena dei ferri; avvegnachè per rispetto ai legami di famiglia non si parli espressamente di ascendenti, ma di persone che hanno autorità sulla persona che ha patita la violenza, e certamente fra costoro son compresi gli ascendenti, essendo essi i direttori e gli istitutori naturali dei discendenti, quelli che hanno più diretta autorità su di essi.

Lo stesso dicasi degli atti di libidine contro natura commessi con violenza effettiva o con violenza presunta sopra i minori di 12 o 16 anni. Non rimangono che gli incesti ed i reati di libidine commessi senza violenza.

In questi casi la legge secondo l'Ufficio Centrale non puuisc che lo scandalo che può derivare da siffatte turpitudini; e per questa sola ragione del pubblico scandalo e della tutela del pubblico costume, vengono puniti questi reati col carcere estensibile ad anni cinque; ma ciò non esclude certamente la pena maggiore per i casi di violenza.

E qui, giacchè ho la parola, prego il Senato a considerare che noi nei principii siamo perfettamente d'accordo coll'Ufficio Centrale, conveniamo tutti che questi atti turpi vogliono essere puniti, o quando son commessi con violenza o quando producono pubblico scandalo.

La questione sta solo a vedere se debbano fare oggetto di disposizioni speciali, ovvero debbano andar compresi in una disposizione più generale; la quale nell'atto stesso che non discende ad enumerare e descrivere queste turpitudini, può comprendere tutti i possibili casi d'incontinenza, e secondo la loro gravità proporzionarne la pena. Noi incliniamo per questa ultima sentenza, anzichè per la prima. Nè ci muove in contrario l'osservazione che faceva l'onorevole Relatore intorno al pericolo di lasciare molta latitudine ai giudici nell'applicazione delle pene.

È già nel sistema del Codice il lasciare molta facoltà ai giudici per l'applicazione della pena. Ora questo sistema vuol essere seguito specialmente per i reati di cui è esame, nei quali si tratta di atti indefiniti ed indefinibili, che prendono gravità ed importanza dalle circostanze che gli accompagnano. Ed io ho fede nella magistratura per ritenere che ella non abuserà di questa facoltà e proporzionerà con giustizia ed accorgimento le pene secondo la gravità e le circostanze dei fatti.

Per queste ragioni pare che la proposta fatta possa essere accolta, anche perchè le modificazioni napolitane, di cui discutiamo, sono già state approvate dal Parlamento, mercè la legge del giugno 1862 che estese il Codice penale alla Sicilia.

Senatore Pinelli. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pinelli. Io dichiaro che quanto a me ravviso soddisfacenti le spiegazioni date dall'onorevole Commissario Regio.

Presidente. Trattandosi di una questione molto grave e delicata, io mi credo in debito di rileggere tutti gli articoli che sarebbero soppressi secondo la proposta del signor Commissario Regio, e l'articolo che sarebbe modificato secondo la stessa proposta; imperocchè, come dissi, è duplice la proposta del Commissario Regio; con essa si fa un'aggiunta all'articolo 420 e mediante questa aggiunta si sopprimono gli articoli 425 e 481.

L'articolo 425, il quale è il primo che sarebbe soppresso, è così concepito:

« Art. 425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza nei modi e nelle circostanze prevedute dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo: se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo, o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi. »

L'articolo 481 che, secondo la proposta dell'onorevole Commissario Regio, sarebbe pure soppresso, è del tenore seguente:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente, sia che la parentela derivi da nascita legittima od illegittima, è punito colla relegazione non minore di anni dieci.

» L'incesto tra fratelli e sorelle, sieno germani, consanguinei, od uterini, è punito colla relegazione estensibile ad anni cinque.

» L'incesto coi coniugi dei genitori, dei figli, o dei fratelli, o delle sorelle, è punito col carcere.

» Quando nell'incesto concorra la violenza, la pena sarà dei lavori forzati a tempo estensibile al *maximum* se l'incesto sarà in linea retta ascendente o discendente.

» In tutti i casi d'incesto in linea retta sarà inoltre applicata all'ascendente colpevole la disposizione dell'art. 423. »

L'art. 420 poi al quale il signor Regio Commissario fa l'aggiunta mediante cui avrebbe luogo la soppressione dei due articoli che ho letti, è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a 6 mesi.

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. »

Senatore De Foresta, Relatore. Domando la parola.

Presidente. « In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire 200. »

A quest'articolo il Commissario Regio farebbe la seguente aggiunta:

« Nei casi gravi la pena potrà estendersi sino a 5 anni. »

Ora io dovrei mettere ai voti questa proposta se l'onorevole Relatore non avesse domandato la parola che gli accordo.

Senatore De Foresta, Relatore. Volevo pregare l'onorevolissimo signor Presidente di permettermi di osservare che per bene apprezzare la proposta del signor Commissario Regio, converrà avere presente ancora la modificazione fatta per le provincie napolitane all'art. 489, colla quale modificazione si punisce lo stupro sovra le persone d'ambo i sessi.

Presidente. La modificazione portata col Decreto Luogotenenziale napolitano, modificazione accettata dalla Commissione, riguardava l'art. 489 del Codice penale che era così concepito:

« Commette stupro violento colui che togliendo i mezzi di difesa od ispirando gravi timori a persona di altro sesso, abusa della medesima. Questo reato è punito colla relegazione estensibile ad anni 10 secondo la minore o maggiore gravità delle circostanze. »

A questo articolo il Decreto Luogotenenziale aveva surrogato quest'altra redazione che è accettata dall'Ufficio Centrale:

« Lo stupro violento sopra individui dell'uno o dell'altro sesso, sarà punibile con la relegazione estensibile ad anni dieci secondo la maggiore o minore gravità delle circostanze. »

Ora porrò ai voti la proposta che ho testè letta del signor Commissario Regio, cioè di aggiungere all'art. 420 che riguarda gli atti di offesa contro il pudore le seguenti parole:

« Nei casi gravi la pena potrà estendersi sino a 5 anni. »

Rimane inteso che l'ammissione di questa proposta importa la soppressione degli articoli 425 e 481 di cui diedi lettura.

Chi è d'avviso di adottare la proposta del Commissario Regio, voglia alzarai.

(Non è approvato.)

Rimane quindi a votarsi la proposta dell'Ufficio Centrale, che rileggo.

(V. sopra.)

Se non vi sono osservazioni, pongo ai voti quell'articolo.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora leggo l'art. 481 dell'Ufficio Centrale. Ma prima darò lettura dell'art. 105 del Codice di procedura penale, di cui è cenno in detto articolo:

« Art. 105. Possono anche portare querela il marito per la moglie, l'ascendente per discendenti minori sottoposti alla sua podestà, ed il tutore perchè è soggetto alla sua tutela; salvo il disposto degli articoli 482 e 483 del Codice penale. »

Il Decreto Luogotenenziale ha soppresso quest'articolo; ma l'Ufficio Centrale lo ristabilisce variandone la redazione nei seguenti termini:

« Art. 481. L'incesto in linea retta ascendente o discendente o tra fratelli e sorelle, quando non vi sia violenza, ma siavi pubblico scandalo, o la querela delle persone indicate nell'art. 105 del Codice di procedura penale, sarà punito col carcere non minore di un anno. »

È aperta la discussione su quest'articolo dell'Ufficio Centrale.

Se non si domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Ora verrebbe in discussione la questione riservata sopra l'infanticidio.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Permetta ch'io riassuma la questione. Ricorda che il Senato che disrutendosi l'articolo 1 dell'Ufficio Centrale, nacque dissenso fra l'Ufficio Centrale stesso, e l'onorevole Senatore Castelli; il quale dissenso era, per quanto mi pare, piuttosto circa la forma che circa l'essenza, in quanto che fossero amenable d'accordo che l'infanticidio come omicidio semplice, desse luogo alla riduzione dalla pena di morte alla pena dei lavori forzati a vita, ma dovesse mantenersi la pena capitale nel caso d'infanticidio premeditato.

Versava la questione piuttosto sul modo da tenersi onde esprimere quest'idea, ma avendo questa questione alcun nesso colle disposizioni contenute negli articoli 525 e 531 del Codice penale modificato dal Decreto Luogotenenziale si sospese la deliberazione.

Ora darò dunque lettura di questi articoli:

« Art. 525. L'omicidio volontario di un infante di recente nato è qualificato infanticidio. »

A quest'articolo l'Ufficio Centrale non propone alcuna variazione.

L'art. 531 dice: « I colpevoli di crimini di parricidio, di veneficio, d'infanticidio ed assassinio sono puniti colla morte. »

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi, e col capo coperto di un velo nero. »

Quest'articolo 531 del Codice penale, era modificato nel seguente modo dal Decreto Luogotenenziale:

« I colpevoli di parricidio, di veneficio, d'infanticidio e d'assassinio per premeditazione, sono puniti colla morte. »

» Il condannato per parricidio sarà condotto al luogo del patibolo a piedi nudi, e col capo coperto di un velo nero. »

La parola è al Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. La questione riservata relativamente al reato d'infanticidio, aveva effettivamente per oggetto di ben determinare l'espressione da usarsi nella redazione dell'articolo.

Ed a questo riguardo, così per parte mia, come per parte dell'Ufficio Centrale, e del Regio Commissario si è riconosciuto che, ad ovviare ad ogni ambiguità, ed a soddisfare al desiderio da me espresso, che sia ben chiarito che nel caso d'infanticidio premeditato non si declina dall'applicazione della pena di morte, abbiamo convenuto d'accordo che basta aggiungere alle parole che si trovano nell'art. 1: *in quello dell'infanticidio le parole senza premeditazione.* Con questo resterebbe esaurita pienamente questa questione.

Senatore De Foresta, Relatore. Io confermo ciò che viene di dichiarare l'onorevole Senatore Castelli, ed aggiungo che facendo l'aggiunta da esso proposta all'articolo 1 di questo disegno di legge, converrebbe supprimere la menzione dell'infanticidio nella modificazione fatta dalla Commissione napoletana all'articolo 531.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Il Regio Commissario ha la parola.

Commissario Regio. Io credo che la redazione riuscirebbe più chiara, se nell'art. 1 si dicesse:

In quello dell'infanticidio non premeditato.

La sostanza è la stessa, è questione di redazione.

Presidente. Domando all'onorevole proponente se accetta questa redazione.

Senatore Castelli E. Accetto.

Senatore De Foresta, Relatore. Ed io non ho nessuna difficoltà. Il significato è lo stesso, e perciò a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro di accettare la proposta aggiunta.

Presidente. La proposta è duplice; una riguarda l'art. 1, l'altra l'art. 531.

Innanzitutto porrò ai voti l'aggiunta fatta all'art. 1, consistente nel dire, dopo le parole: *in quello d'infanticidio, le parole non premeditato.*

La proposta essendo accettata dal proponente e dall'Ufficio Centrale, la metto ai voti.

Chi è d'avviso che si debba adottare quest'aggiunta, voglia alzarsi.

(Approvato)

Ora, riservandomi di porre ai voti il complesso dell'art. 1, metto ai voti la soppressione nell'art. 531 della parola *infanticidio.*

Rileggo l'articolo.

(Vedi sopra.)

Si toglierebbe a quest'articolo la parola *infanticidio*, in conseguenza della modificazione introdotta nell'articolo 1.

Chi intende mantenere questa parola, si alzi.

(Non è approvata.)

Ora rileggo l'art. 1 come fu nelle sue varie parti distintamente votato dal Senato, per metterlo ai voti nel suo complesso:

« Art. 1. In tutti i casi previsti dagli articoli 232, 366, 367, 368, 376, in quello dell'infanticidio non premeditato, non che nei casi preveduti dall'art. 533, nu-

mero 4 e 660 del Codice penale del 1859 alla pena di morte è sostituita quella dei lavori forzati a vita.

« Questa disposizione non ha luogo per reato di rottura o guasto delle ferrovie o avviamento delle locomotive per cui sia avvenuta la morte di qualche persona; contemplato eziandio nel suddetto articolo 660. »

Chi è d'avviso di ammettere quest'articolo nel suo complesso, si alzi.

(Approvato.)

Senatore Castelli E. Prima che si proceda oltre all'esame delle varie parti di questa legge, io vorrei sottoporre un'osservazione al Senato relativamente all'art. 14 che si è votato nella seduta d'ieri.

In quest'articolo 14 si è aggiunto, a mia proposta, un capoverso concepito in questi termini:

Nella Toscana si osserveranno circa il modo d'esecuzione le prescrizioni vigenti prima del Decreto del Governo provvisorio del 30 aprile 1859.

A questo riguardo mi si è fatto osservare, e giustamente, che non sarebbe conveniente comprendere in un articolo del Codice penale una disposizione, che abbia tratto esclusivo ad una sola provincia del Regno.

Questa osservazione io la riconosco giustissima, e quindi converrebbe, senza variare punto la sostanza della deliberazione presa dal Senato, di darle una forma diversa che facesse scomparire questa dizione meno appropriata.

Ciò si potrebbe ottenere facilmente colle parole, che sto per indicare.

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati, prescritti » (così portava la redazione dell'Ufficio Centrale) si manterrebbero queste parole e si aggiungerebbe *prescritti dalle ultime leggi che la mantenevano.*

Ciò completerebbe perfettamente la disposizione. Mi si potrà forse opporre, che trattandosi di un articolo già votato, il regolamento del Senato faccia ostacolo a questa variazione.

Io però non lo credo. L'art. 67 del regolamento dice che, dopo che un articolo, cui siasi fatte aggiunte, è votato, può essere rimandato alla Commissione, ossia all'Ufficio Centrale perchè veda di formularlo in modo che ovvii a qualche inconveniente di redazione.

Qui sarebbe appunto il caso di fare questa modificazione di dettato.

Quando poi anche l'articolo 67 del regolamento non vi si prestasse, il regolamento è opera del Senato, e però il Senato può in qualunque circostanza lo creda necessario derogarvi.

Crederei quindi, che se resta un dubbio sulla facoltà che invoco a termini del regolamento, il Senato può pronunziarsi in modo speciale e fare facoltà all'Ufficio Centrale di riformare l'articolo votato senza variarne la sostanza, ma semplicemente introducendovi, invece dell'ultimo capoverso, la mia proposta di aggiunta nel suo

primo inciso che è niente più che una variante di redazione.

Presidente. Progo l'onorevole Senatore Castelli di far passare al banco della Presidenza la sua proposta scritta.

Intanto darò lettura dell'articolo 14 qual è stato votato, e che sarebbe così concepito:

« La pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato e nel luogo pubblico che sarà di volta in volta determinato dalla Corte che pronunziò la condanna. Nella Toscana si osserveranno circa il modo di esecuzione le prescrizioni ivi vigenti prima del Decreto del Governo provvisorio 1. aprile 1859. »

La proposta Castelli modificerebbe la redazione dell'articolo in questo senso che sarebbe tolto l'alinca speciale relativo alla Toscana, e a questo alinea si surrogerebbero dopo le parole « la pena di morte sarà eseguita nei modi sinora praticati rispettivamente nelle varie provincie dello Stato » le parole « e prescritti dalle ultime leggi che la mantenevano. »

Prima però di procedere nella discussione, darò lettura dell'articolo del regolamento che può riferirsi colla questione che ora si propone.

« Art. 67. Quando una proposta comunque iniziata sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni ed emendamenti, il Senato dopo d'aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame acciò ne riveda e coordini la compilazione, e corregga se siavi luogo le inesattezze provenienti da errori di fatto. Lo squittinio segreto sul complesso della legge deve sempre essere preceduto da nuova lettura salvochè il Senato deliberi altrimenti, in quest'ultimo caso però l'Ufficio Centrale o la Commissione deve ragguagliare l'Assemblea delle modificazioni introdotte nella compilazione. È pure in facoltà del Senato di ordinare che il nuovo testo sia stampato e distribuito.

» La lettura della compilazione definitiva proposta in conformità di quanto precede non potrà dar luogo a nuove discussioni, salvo sulle modificazioni e correzioni introdotte dalla Commissione. »

La parola è al relatore.

Senatore De Foresta, Relatore. L'Ufficio Centrale accetta di buon grado in massima la proposta dell'onorevole Senatore Castelli, la quale tende a far scomparire una redazione che l'aveva molto addolorato. Però desidererebbe che questa proposta fosse rimandata, a senso appunto del regolamento, all'Ufficio Centrale medesimo per esaminarla, perchè io dichiaro schiettamente che vi sono ancora nella proposta Castelli alcune espressioni che, a mio parere, sono spiacevoli e che sarebbe bene che si facessero scomparire, tali sono la menzione delle diverse provincie, e di leggi che prima ammettevano la pena capitale quasi che lo scopo principale di questa legge fosse il ristabilimento della medesima.

Presidente. La questione sta appunto nel vedere se il Senato intenda rimandare all'Ufficio Centrale, secondo l'istanza fatta dal Senatore Castelli, quest'articolo, acciocchè si provveda nel senso richiesto dall'art. 67 del regolamento.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Se ho bene inteso le parole, od almeno il significato delle parole dette dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, egli persiste a ritenere che la parola *prescritti* raggiunge sufficientemente lo scopo che ci proponiamo; ma io osserverò a questo riguardo che ci è già una decisione del Senato.

Un Senatore. Stiamo alla decisione.

Senatore Castelli E. Sì, stiamo alla decisione.

Presidente. Faccio osservare che non si tratta di discutere il tenore delle modificazioni di redazione che si vorranno introdurre in quest'articolo; tale discussione non può, a termini del regolamento, aver luogo che nel caso che l'articolo sia rinviato dal Senato all'Ufficio Centrale, e che questo vi faccia modificazioni.

Per tale effetto ogni discussione intorno alla chiesta modificazione od altra, sarebbe ora affatto precoce; quindi io interrogo unicamente il Senato sulla proposta che sia rinviato il testo all'Ufficio Centrale.

Senatore Alfieri. Domando la parola.

Presidente. La parola è all'onorevole Senatore Alfieri.

Senatore Alfieri. L'art. 67 del regolamento del quale si è dato lettura è chiaro ed esplicito. Esso indica precisamente quali sono i casi in cui si può rimandare all'Ufficio Centrale un articolo di legge già votato; ma il caso contemplato nell'articolo non è punto quello cui si riferisce la proposta del Senatore Castelli; perchè, qui non abbiamo un'inesattezza proveniente da errore di fatto, lo non ho dato il mio voto all'articolo proposto ieri, ma rispetto il giudizio che ne ha portato il Senato ora che è cosa giudicata. Mi pare che il Senato stabilirebbe un antecedente molto pericoloso se ammettesse questa volta che non trovandoci nel caso specificato dal regolamento, noi rinvenissimo sulla cosa già votata.

Presidente. Rileggerò la prima parte dell'art. 67 del nostro regolamento, perchè il Senato ben vegga e decida qual è il soggetto pel quale il rinvio può aver luogo a termini del regolamento.

(V. sopra.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Senatore Castelli.

Senatore Castelli E. L'onorevole Senatore Alfieri ha limitato l'applicabilità dell'art. 67 del regolamento all'ultimo dei casi che quest'articolo prevede; ma l'articolo 67 prevede altri casi, compreso appunto quello di cui ragioniamo.

Senatore Alfieri. Quello di coordinare.

Senatore Castelli E. Ed è appunto per coordinare un articolo modificato con una disposizione del Codice

che deve aver vigore in tutto lo Stato, che io chiedo che lo si faccia, togliendo un'indicazione ristretta ad una sola provincia dello Stato.

Del resto poi ho già osservato che il regolamento è opera esclusivamente del Senato, e quando il Senato crede che sia conveniente, può dargli un'interpretazione più o meno lata: nessuno può impedirglielo.

Senatore **Ricci**. Fa un nuovo regolamento.

Senatore **Alfieri**. Io devo ancora far osservare al Senato che quando l'art. 67 parla di coordinare, si intende alludere al mandato che si dà all'Ufficio Centrale di rivedere il progetto di legge quando è già stato votato per intero e quando essendovi varii articoli in relazione l'uno coll'altro, si teme che queste relazioni non sianzi esattamente in esso mantenute, come sarebbe, per esempio, quando si fosse creduto l'art. 6 fosse in relazione col 4, e dovesse invece esserlo col 3.

Ciò si chiama coordinare, giacchè il fare altrimenti sarebbe un cambiare il testo già votato.

Quando poi l'onorevole Senatore Castelli dice che è in facoltà del Senato, come di qualunque corpo deliberante, il cambiar le disposizioni del suo regolamento ogni qualvolta lo crede opportuno, io gli risponderò che, stando la sua tesi, non vi sarebbe più regolamento, mentre ogni giorno ed in ogni discussione farebbesi un regolamento nuovo, locchè sarebbe un modo di procedere grandemente pericoloso per qualsiasi deliberazione.

Presidente. Mi pare che ora il Senato sia edotto e dello scopo e del tenore della proposta dell'onorevole Senatore Castelli, non che della disposizione del nostro regolamento, il quale non permette il rinvio degli articoli votati all'Ufficio Centrale, salvo che si tratti di rivedere e coordinare la compilazione, e correggere, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto.

Non mi rimane quindi che mettere ai voti il rinvio all'Ufficio Centrale proposto dal Senatore Castelli.

Senatore **Scialoja**. Forse si potrebbe più chiaramente far entrare questo caso nell'art. 67 del regolamento, quando questa votazione si riservasse dopo l'articolo 6, nel quale è detto che il Codice penale pubblicato in Toscana il 20 giugno 1853 è abrogato.

Come vede il Senato quest'articolo ha bisogno di essere coordinato con quell'altro, e quell'altro con questo, perchè altrimenti sarebbe contraddizione, in quanto che la pena di morte in Toscana è preveduta appunto in questo Codice.

Io propongo dunque che questa votazione si riservi fin dopo l'art. 6.

Senatore **Castelli E.** Dopo l'osservazione molto opportuna del Senatore Scialoja, io per ora ritiro la mia proposta, ma *per ora*.

Presidente. Avendo il Senatore Castelli ritirato *per ora* la sua proposta non è caso di doverla per ora mettere ai voti.

Senatore **Di Pollone**. Io prendo la parola per una semplice avvertenza.

L'onorevole Senatore Scialoja ha ragionato di un articolo 6, il quale io non veggio nel progetto dell'Ufficio Centrale, che forma il testo delle deliberazioni del Senato, e non so conseguentemente come mai possa questo articolo 6 venire in discussione.

Presidente Essendo la proposta Castelli stata *per ora* ritirata, non occorre più ulterior discussione; prima dunque di dar lettura dell'art. 3 del progetto dell'Ufficio Centrale, porrò ai voti il complesso dell'art. 2 non ancora votato.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. La mia è forse più un'avvertenza di coordinamento, che una proposta precisa, la quale non è nella mia intenzione di fare.

Io avverto dunque che quest'articolo 2 introduce nel Codice tutte le modificazioni portate dal Decreto luogotenenziale del 17 febbraio 1861, esteso poscia alla Sicilia, meno i tre articoli che si sono modificati e che il Senato ha approvati, secondo la proposta dell'Ufficio Centrale.

Ve ne ha un altro il quale va pure coordinato, e questo è l'art. 80 il quale dice:

« Saranno approvati per Decreto della luogotenenza i regolamenti concernenti l'espiazione delle varie pene contemplate negli articoli precedenti nelle provincie napoletane. »

Questo articolo, come dissi, va coordinato perchè la legge dev'essere estesa non solo alle provincie napoletane, ma a tutte le provincie del Regno.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **De Foresta, Relatore**. Se prima di fare questa proposta l'onorevole collega mi avesse fatto il favore di parlarmene, lo avrei pregato di avvertirmi che a ciò è provveduto coll'articolo 5 con cui si dà facoltà al Governo di fare tutte quelle modificazioni che saranno necessarie per coordinare le modificazioni fatte ed approvate colla presente legge con tutte le altre del Codice per l'estensione di questo e di quello a tutto il Regno.

Presidente. Non essendovi proposta, porrò ai voti l'articolo 2.

Senatore **Castelli E. (interrompendo)**. Domando la parola.

Presidente. Io prego i signori Senatori di domandare la parola prima che il presidente ponga a' voti gli articoli.

Senatore **Castelli E.** L'avevo già domandata prima. Mi pare che prima di votare l'art. 2 sia necessario di votare le soppressioni, modificazioni ed aggiunte comprese nell'articolo medesimo.

Presidente Faccio osservare al Senatore Castelli che secondo il sistema adottato dal Senato nelle leggi di unificazione, le modificazioni, soppressioni ed aggiunte, non che gli allegati alla legge non si discussero nè votarono

ad uno ad uno, salvo però che taluno di essi fosse stato chiamato in discussione da qualche Senatore.

Egual sistema si tiene nella presente discussione; se però qualche Senatore intende parlare sopra alcuno degli allegati, non posso rifiutargli la parola.

Senatore **Castelli E.** Ed è precisamente perchè intendevo di parlare su alcuno di questi articoli che ho detto che non era ancora il momento di porre ai voti l'articolo 2; volevo precisamente domandare che si sospendesse la votazione dell'articolo 2, appunto per lasciare libero a tutti i Senatori di poter fare osservazioni sopra questi allegati; ed io appunto domando di farne intanto sopra l'articolo 99 del Codice penale.

Presidente. Desiderandosi di fare osservazioni sugli allegati, non si può passare alla votazione dell'articolo 2, perchè con questo si approverebbero gli allegati stessi.

L'onorevole Senatore **Castelli** domanda di parlare sopra l'articolo 99, ed io gli accordo la parola.

Senatore **Castelli E.** L'articolo 99 del Codice penale del 1859 è così concepito:

« Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia per pentimento del mandatario sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

» Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Questo articolo del Codice penale venne interamente soppresso dalla Commissione napoletana. Ma questa soppressione è a mio avviso sommamente improvvida come quella che contraddice alle teorie sulla complicità e sul tentativo.

Infatti il Codice equipara nella misura dell'imputabilità il mandante al mandatario, come si scorge dai termini dell'articolo 102 che è pur mantenuto in questa parte dalla Commissione napoletana; epperò nel caso di reato consumato colpisce con pari pena il mandante e il mandatario.

Consequente il Codice a questo principio, uguaglia la condizione di questi due colpevoli, anche nel caso di reato mancato o tentato.

La Commissione napoletana invece, mentre mantiene lo stesso principio pel reato consumato, ne respinge la applicazione nel caso del reato mancato, o tentato: epperò disapplica la teoria del tentativo. Nè sapremmo immaginarne la ragione, tanto meno a fronte di altre analoghe disposizioni del Codice penale che pur sono mantenute.

Gioverà citare queste disposizioni.

Commissario Regio. Domando la parola.

Senatore **Castelli E.** L'art. 226 punisce la corruzione tentata senza effetto; gli articoli 468 e 469 puniscono la semplice provocazione a commettere reati anche quando è rimasta senza effetto; e l'articolo 103 punisce

indistintamente gli istigatori anche quando l'istigazione non fu seguita dalla consumazione del reato.

Ora chi non vede che la ragione di punire è al tutto identica tanto in questi casi quanto in quello del mandato a delinquere?

Colui che ha semplicemente suggerito altrui di commettere un reato, è un istigatore e sarà punito, ancorchè il reato non sia consumato, solo che sia tentato; e il mandante che naturalmente esercita un'azione molto maggiore sul mandatario, rimarrà impunito, se questi per fatto indipendente da la sua volontà non avrà eseguito il mandato.

Evidentemente ciò non può ammettersi senza porsi in contraddizione con varie disposizioni del Codice penale, e, come ho già detto, con tutti i principii del tentato reato e della complicità.

Il mandante è punito come il mandatario se il reato si eseguisce, perchè la legge, per il fatto solo del mandato, lo ritiene agente principale, per la ragione che per parte sua ha fatto quanto si poteva fare onde il reato succedesse; ma dunque perchè, se il reato ha avuto un principio di esecuzione, e non è stato consumato indipendentemente dalla volontà del mandante, si potrà lasciare costui impunito, mentre nello stesso caso si punisce il mandatario?

L'articolo 99 aveva benissimo un difetto che bisognava correggere, ma non perciò si doveva sopprimerlo intieramente.

Il difetto consisteva nell'aline. dell'articolo, in cui era stabilito che nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito.

Questa disposizione era evidentemente esorbitante, e non poteva appoggiarsi ad alcun principio di diritto penale in materia di imputabilità, testocchè nel caso di questo aline. il mandatario non è punito se non ha dato verun principio di esecuzione al reato.

Io quindi, perchè nella stessa legge non si trovino disposizioni fra loro contraddicenti, e perchè soprattutto non resti impunito un reato gravissimo qual è quello del mandato a delinquere, ritengo che si debba ristabilire l'articolo, ma solamente nella sua prima parte.

Prima di por termine a queste mie considerazioni, credo bene di sottoporre ancora al Senato una osservazione che non sarà inutile per lo scioglimento della questione.

Io voglio supporre che sia stato dato il mandato di commettere un omicidio, e che il mandatario abbia accettato il mandato e data opera ad eseguirlo facendo quanto da esso dipendeva per consumare l'omicidio, ma che non sia riuscito nell'intento per circostanze indipendenti dalla sua volontà; suppongasi che abbia colpita la vittima designatagli dal mandante con un colpo di fucile, che invece di ucciderlo, l'abbia solamente ferito.

Questo è un reato mancato per il quale il mandatario sarà punito con pena gravissima e si potrà am-

mettere che in questo caso il mandante vada esente da pena?

Eppure ove si ammetta la soppressione dell'articolo 99, non vi sarà modo di punirlo. Ora, se possa accettarsi una tale conseguenza lo ne lascio giudice il Senato.

Commissario Regio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario Regio. Io provo, Signori, il più grande rincrescimento nel dovere così spesso prendere la parola in questa lunga discussione, perchè nuovo in mezzo a voi, ho sempre il timore che la mia parola possa riuscire noiosa e venga con ciò ad abusare della vostra pazienza...

Voci. No! no! Parli! parli!

Commissario Regio. Ma la necessità mi obbliga ad incomodarvi anche questa volta, chè debbo ripetere quello che poco prima ho detto, cioè: che le modificazioni portate in Napoli al Codice penale hanno la sventura di non essere state comprese. E per fermo, se si fosse posto mente a quelle modificazioni e alle dichiarazioni che le accompagnarono, certo la proposta dell'onorevole Senatore Castelli non sarebbe stata fatta; poichè si sarebbe veduto che noi tutti siamo d'accordo in quello che egli propone, e che colla soppressione o non soppressione dell'art. 99, la questione da lui mossa non è sorta, nè potrà mai sorgere.

E per finire, io prego il Senato ad avere presenti le disposizioni dell'articolo 99. Che cosa dice quest'articolo?

« Il mandante è punito come reo di reato mancato o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa o non abbia prodotto il suo effetto sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante.

» Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Ora domando, quali casi contempla quest'articolo? Tre casi: 1. il caso dell'esecuzione tentata o mancata del reato, il quale sia rimasto sospeso per circostanze fortuite e indipendenti dalla volontà del mandante; 2. il caso dell'esecuzione tentata o mancata del reato che non abbia avuto effetto pel pentimento del mandatario; 3. il caso nel quale il mandatario non avesse dato principio ad alcun atto di esecuzione. Di questi tre casi, quando il mandatario è punito per legge? Solamente nel secondo, quando cioè il tentativo sia stato sospeso per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà; poichè se egli non ha ancor cominciato l'esecuzione del reato, se non ne ha avuto che il pensiero, o non ha compiuto che semplici atti preparatorii, i criminalisti tutti convengono che quando si tratta di pensiero o di atti preparatorii, non v'è, in generale, luogo ad applicazione di pena. E se pure, cominciata l'esecuzione del reato, si fosse il mandatario

pentito, vi è il testo dell'art. 101 del Codice penale, il quale dice che, quando il tentativo sia stato sospeso per volontà dell'attentante, non è punibile. Dunque così nel caso di pentimento che in quello di non incominciata esecuzione del reato, il mandatario non è punito. E ciò nonpertanto, secondo la lettera dell'art. 99, il mandatario non sarebbe stato punito, ma si sarebbe punito il mandante.

L'onorevole Senatore Castelli dice a ragione essere questo sistema troppo rigoroso, poichè il mandatario ed il mandante non fanno che una persona giuridica, la testa ed il braccio, come dicono i criminalisti, epperò non è giusto punire il mandante, quando per la inesecuzione del fatto non si può punire il mandatario.

Rimane ora l'altra ipotesi, quella del reato tentato o mancato dal mandatario, il quale non abbia avuto effetto per circostanze fortuite ed indipendenti dalla sua volontà; ossia quello di un vero tentativo. Ora io domando: havvi egli bisogno di una disposizione speciale di legge per dire che in questo caso il mandatario e il mandante debbono esser parimenti puniti? A me pare che no, poichè è proprio nelle disposizioni generali che l'onorevole Senatore Castelli ricordava al Senato il principio che i complici, soprattutto se agenti principali, sieno puniti colla medesima pena degli autori del reato.

Ora, se il mandante è l'agente principale del reato di cui il mandatario è l'esecutore, è indubitato che l'uno e l'altro debbono essere puniti colla stessa pena, se il reato è consumato; con la stessa pena, se è semplicemente tentato o mancato.

Questo concetto, Signori, non aveva certo bisogno di spiegazione, e l'art. 99 non avrebbe avuto oggetto nel Codice del 1859, se il legislatore non avesse voluto stabilire un maggior rigore, punire cioè nei due casi che ho indicato, il mandante, quantunque il mandatario non fosse colpito da veruna pena. Ma tolti come inopportuno severi questi due casi di eccezione, conveniva sopprimere tutto l'articolo, chè il primo caso è compreso e regolato dalle regole generali dell'imputabilità.

Se l'onorevole Senatore Castelli avesse, o Signori, avuto la pazienza di leggere la Relazione che accompagnò il Codice napoletano, e che spiega le ragioni ed i motivi di tutte le modificazioni fattevi, avrebbe trovato in essa queste parole, che tutto ne spiegano il concetto.

« A rispetto del reato la Commissione crede doversi conservare, non senza un ravvicinamento alla teoria del Codice, l'istituto già fra noi radicato di sottrarre il più che si possa al rigore della punizione il tentativo di delitti. E d'altra parte egli era mestieri di respingere la disposizione del Codice contenuta nell'art. 99 che vuole punito il mandante di un reato anche quando il mandatario desista dalla esecuzione del medesimo; imperciocchè la coscienza giuridica non potrebbe rinunciare al principio che il mandato si risolve in puro pro-

ponimento criminoso, o al massimo, in un atto preparatorio quando l'esecuzione del reato vien meno per volontario desistere di colui che aveva assunto l'incarico di tradurlo in atto. Che se poi nell'art. 99 del Codice si tiene anche punibile il mandante quando il mandatario ha desistito dall'esecuzione per ragioni indipendenti dalla sua volontà, l'abolizione di questo articolo non include, né può includere, l'impunità del mandante per tal caso, perocchè essendo punibile il mandatario come autore di reato criminoso la regola generale della correatità e della complicità bastava a produrre la punibilità del mandante. »

Questo commento autentico, Signori, non fa che ritenere e spiegare ciò che l'onorevole Senatore Castelli appunto voleva.

Sono già cinque anni che questo Codice vige in quelle provincie, e non si è dubitato mai di questo principio né presso le Corti di assise né presso la Corte di cassazione. Del rimanente se non fosse grave per alcuno leggero la relazione napoletana, ei troverebbe lo stesso concetto o la stessa spiegazione nella relazione che l'onorevole Senatore Miglietti, già Ministro di giustizia, fece al Senato nel 1862 per l'estensione a tutta Italia del Codice del 1857.

In quella relazione l'onorevole Ministro avendo posto a scrupoloso esame la disposizione dell'articolo 90 conchiuse: « doverci sopprimere l'articolo 99, perchè la prima parte è inutile e la seconda sarebbe contraria ad ogni principio di diritto e di giustizia. »

Mi pare quindi che a fronte dell'autorità di un uomo da voi tutti stimato a ragione, il Senato possa votare la soppressione di quest'articolo e si com'è stata proposta dall'Ufficio Centrale.

Presidente. Il Senatore Castelli, se non isbaglio, propone che si mantenga la prima parte dell'articolo 99 del Codice penale, mantenendo però la soppressione dell'alinea dello stesso articolo.

Rileggo l'articolo 99.

« Il mandante è punito come reo di reato mancato, o tentato, secondo le disposizioni di cui nei due precedenti articoli, quando l'esecuzione del mandato sia stata sospesa, o non abbia prodotto il suo effetto, sia pel pentimento del mandatario, sia per qualunque altra causa indipendente dalla volontà del mandante. »

Questa è la parte che il Senatore Castelli propone di mantenere. Segue ora l'alinea.

« Nel caso in cui il mandatario non avesse proceduto ad alcun principio di esecuzione, il mandante sarà tuttavia punito come reo di reato tentato. »

Di quest'alinea il Senatore Castelli propone la soppressione.

Io quindi pongo ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Castelli di ristabilire cioè nel Decreto luogotenenziale la prima parte dell'articolo 99.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. Le risposte date dal Regio

Commissario alle osservazioni da me presentate sopra questa soppressione sono tali, che veramente mi inducono a dubitare della necessità di ripristinare quest'articolo, perchè il reato ivi previsto possa nel caso di semplice tentativo essere punito.

Quindi in questa perplessità in cui mi trovo a quest riguardo, non voglio insistere sulla mia proposta.

Presidente. Siccome il Senatore Castelli ritira la sua proposta, così non rimarrebbe che mettere ai voti il complesso dell'articolo 2. dell'Ufficio Centrale.

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore Castelli ha la parola.

Senatore Castelli E. L'articolo 16 del Codice penale fu pure modificato dalla Commissione napoletana, nel senso di sostituire alle disposizioni del Codice del 1859 che sono così concepite:

« Art. 16. I condannati ai lavori forzati sono sottoposti alle opere più faticose a profitto dello Stato, colla catena ai piedi, e nel modo prescritto dai regolamenti; ferme per i condannati ai lavori forzati a vita le disposizioni degli articoli 119, 120 e 121 nei casi ivi preveduti. » Le disposizioni arguenti:

« La pena de' lavori forzati a vita sarà espiata in luoghi e modi con cui sinora è espiata, in queste provincie italiane, la pena dell'ergastolo, salve le modificazioni che verranno stabilite da speciali regolamenti. »

Senatore De Foresta, Rel. Nella relazione si è detto, che questo articolo ed alcuni altri che contengono soltanto disposizioni regolamentarie saranno modificati e coordinati dal Governo, e a tal fine provvede l'articolo 5 del presente disegno di legge.

Senatore Castelli E. Aveva visto questo nella relazione, ma ciò non ostante io voleva fare osservazioni in contrario: voleva cioè far osservare, che posto che abbiamo nel Codice penale una disposizione che determina il modo in cui deve essere scontata la pena dei lavori forzati, non c'è motivo per dare la facoltà al Governo di variarla.

Se si fossero dimostrati degl'inconvenienti che nascessero dalle disposizioni di quest'art. 16 vi sarebbe ragione di dire, manderemo al Governo di modificare quest'articolo; ma mentre ciò non sussiste, è invece evidente che quello adottato nelle provincie napoletane non è attuabile in tutto il Regno; non è dunque senza ragione che io domandava che si mantenesse l'art. 16 tal quale esiste, non essendovi motivo di dare al Governo il potere di fare una disposizione che già abbiamo e che non presenta alcun inconveniente.

Presidente. Il Senatore Castelli propone che sia mantenuto l'art. 16 del Codice penale quale è redatto, e conseguentemente sia variato l'art. 16 dell'allegato, cioè del Decreto luogotenenziale.

Senatore De Foresta, Relatore. Quest'articolo contiene due disposizioni distinte: una di sostanza e l'altra puramente regolamentaria. Quanto alla prima consistente nel prescrivere che i condannati ai lavori forzati saranno sottoposti alle opere più faticose a favore dello Stato,

L'Ufficio Centrale crede preferibile il sistema delle modificazioni napolitane, cioè che non si parli affatto delle opere alle quali potranno essere sottoposti i condannati ai lavori forzati, lasciando ciò al Regolamento. E se il Senatore Castelli si compiace di riflettervi, vedrà che in realtà la cosa deve essere così per molte ragioni che non fa d'uopo sviluppare. Per verità io non avrei il coraggio di respingere cotesta modificazione. Quanto all'altra è evidente che cadrà di necessità nell'incarico che si dà al Governo coll' articolo quinto.

Quindi l'Ufficio Centrale si oppone alla proposta dell'onorevole Senatore Castelli.

Presidente. L'onorevole Senatore Castelli propone che l'art. 16 dell'allegato, cioè del Decreto luogotenenziale accettato dall'Ufficio Centrale, sia surrogato dall'articolo 16 del Codice penale del 1859.

Se non se ne domanda nuova lettura, pongo ai voti la proposta Castelli.

(Non è approvata.)

Senatore Castelli E. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castelli E. L'articolo 88 del Codice penale del 1859 prescrive, che il *minore* degli anni 14 quando abbia agito senza discernimento, non soggiace a pena.

La Commissione napolitana a questa disposizione ha sostituito la seguente:

« Il fanciullo che non ha compiuto l'età di 9 anni sarà esente dalla pena. »

La differenza fra queste disposizioni consiste in ciò che, secondo il Codice del 1859, il legislatore non limitava per nulla l'età, dalla quale voleva che cominciasse l'imputabilità dell'agente: lasciava al criterio del giudice, quando l'agente era al disotto degli anni 14, di determinare se aveva, o non, agito con discernimento, perchè rifletteva che non in tutti gli uomini è uniforme lo sviluppo delle facoltà intellettuali. La Commissione napoletana invece ha voluto predefinire un tempo, prima del quale il giudizio sul grado d'intelligenza del delinquente non possa aver luogo e lo ha fissato a 9 anni. Ora io difficilmente mi persuado che in tutti indistintamente gli individui il discernimento non si sviluppi prima degli anni 9. Abbiamo un'infinità di casi di piccoli furti commessi da ragazzi di età inferiore a 9 anni, e commessi colla massima astuzia e molto discernimento, epperò stimerei improvvido l'adottare questa disposizione, perchè se sarà possibile di servirsi impunemente di un fanciullo al disotto di 9 anni per commettere furti, certamente questo mezzo dai facinorosi non sarà dimenticato.

Io dico che vi sono dei ragazzi ben al disotto degli anni 9 che agiscono con discernimento, e quindi credo che sia più provvida la disposizione che non fissa quest'età, di quello che lo sia la disposizione adottata dalla Commissione napoletana. Non intendo però con ciò di respingerla interamente, non intendo cioè che

questo apprezzamento possa farsi risalire alla prima età infantile, perchè allora è escluso il discernimento, ma credo che si correrà molto minor rischio di lasciare impuniti reati che sono commessi con discernimento, col dichiarare che solo fino alla età di anni 7 il fanciullo che delinque sarà sempre esente da pena.

Presidente. La parola è al Commissario Regio.

Commissario Regio. Non si mette in dubbio che per principio generale, il giudizio di imputabilità dovendo esser fatto specialmente per ciascun individuo, la regola rigorosa sarebbe che si facesse un giudizio speciale per ogni individuo per vedere se ha agito o no con discernimento; ma quando si tratta di giudizi penali, bisogna por mente ad altre considerazioni; considerazioni di morale, considerazioni degli effetti che possono nascere dalla pena. Ora, o Signori, sia pure che un fanciullo minore di 9 anni abbia agito con discernimento, quale impressione dolorosa non disterrebbe il vedere questa tenera creatura sottoposta all'imponenza di un giudizio penale? Per me vi assicuro che essendo stato procuratore generale di Corte criminale, ed avendo assistito a molti dibattimenti, sono rimasto sempre scosso al vedere questo miserando spettacolo; e quantunque le leggi penali napolitane non dessero luogo ad azione penale se non dopo i nove anni, pure il vedere certi piccoli fanciulli, timidi, paurosi presentarsi in giudizio, ad essere giudicati per quei piccoli furti appunto di cui parlava l'onorevole Senatore Castelli, era spettacolo che destava tanta pietà e tanta commiserazione da non recare nessun vantaggio all'azione repressiva della giustizia penale.

Ma vi è una seconda considerazione circa l'effetto della pena.

Gettare piccoli fanciulli nel fondo delle prigioni per far loro attendere il giudizio e poi espiare pochi giorni di pena, reca certo maggior danno che profitto; guasta anzichè migliorare la loro educazione, la loro morale.

Per queste considerazioni la Commissione napoletana, o per meglio dire le leggi napoletane del 1819 stabilirono che i fanciulli minori di nove anni sieno esenti da pena.

Del rimanente la questione proposta non è più nemmeno una questione di principii, ma si ridurrebbe alla sola differenza di due anni; poichè il Senatore Castelli vuole che a sette anni cessi la esenzione dalla pena, e non a nove. Ma domando io, sarà egli oggetto di una seria discussione il vedere se si debba fissare quella esenzione a sette anni come vorrebbe l'onorevole Senatore Castelli, o a nove come stabiliscono le leggi napoletane, ovvero a dieci o dodici, come prescrivono altre legislazioni? Se si deve fare una nuova modificazione alle modificazioni già fatte? Io per me credo che non sia di tanta importanza la questione, e quindi parmi che l'articolo possa essere votato come la Commissione l'ha proposto.

Presidente. Il Senatore Castelli ha proposto che nell'articolo 88 del Decreto luogotenenziale surrogato all'articolo 88 del Codice penale, secondo cui il fanciullo che non ha compiuto l'età di anni nove sarà esente da pena, si surrogli alla parola *nove* la parola *sette*, in guisa che si dica:

« Il fanciullo che non ha compiuto l'età di anni *sette* sarà esente da pena. »

Chi è d'avviso di adottare questa surrogazione, si alzi.

(Non è approvato.)

Senatore **Castelli E.** Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Castelli.

Senatore **Castelli E.** Faccio osservare però che il Senato non è più in numero.

Voci. Parli, parli.

Senatore **Castelli E.** L'articolo 96 del Codice penale è stato modificato ugualmente dalla Commissione napoletana con esservi introdotte queste parole:

« Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata e nei delitti contro la proprietà. »

Ora fra i reati pei quali non si può procedere senza l'istanza privata vi sono: il reato di libidine contro natura e quello d'incesto quando non siavi violenza.

In questi casi, se si ammette la limitazione adottata dalla Commissione napoletana, la persona contro la quale questi reati sono stati commessi non potendoli denunziare, non potrà ottenere la punizione del colpevole.

Io non credo di aver bisogno di estendermi lungamente per dimostrare che questo sarebbe un deplorabile diniego di giustizia, tanto più grave, in quanto che si tratta di reati che colpiscono l'onore della persona offesa.

Io credo dunque che non si debba questa limitazione mantenere.

Presidente. Ella propone il ristabilimento dell'articolo 96.....?

Senatore **Castelli E.** Domando scusa, io accetto la redazione della Commissione napoletana, da cui tolgo solo la seconda parte.

Presidente. Ella dunque toglie le parole: « Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi, in cui l'azione penale si esercita senza bisogno d'istanza privata, e nei delitti contro la proprietà. »

Senatore **Castelli E.** Precisamente.

Presidente. Domando se questa proposta è appoggiata.

Chi l'appoggia, sorga.

(Appoggiata.)

Se nessuno ora domanda la parola, pongo ai voti la proposta del Senatore Castelli.

Commissario **Regio.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Commissario **Regio.** Qui si tratta di riformare una legge già riformata, e quando si mette mano a

troppe modificazioni, si finisce per non trovar più il Codice.

L'onorevole Senatore Castelli propone di sopprimere le parole: « Il tentativo di delitto è punibile nei soli casi in cui l'azione penale si esercita senza bisogno di istanza privata e ne' delitti contro la proprietà. »

Ora non accade dire le ragioni che dettarono questa disposizione.

Quando si tratta di tentativi di piccioli delitti, se essi turbano l'interesse pubblico, sia pure che si proceda; ma se turbano soltanto l'interesse privato, il moltiplicare i giudizi è un far più male che bene.

Ma l'onorevole Senatore Castelli ha ricercato nel Codice, ed ha detto: Voi avete l'incesto, e il reato di libidine contro natura: per questi reati non si può procedere senza querela della parte; ora se ritenete l'aggiunta all'art. 96, segue che i tentativi di questi delitti non sarebbero puniti.

Non era senza ragione, Signori, che io poc'anzi pregava il Senato a togliere affatto quegli articoli, e far rivivere la regola generale dell'art. 420. Ma checchè sia di questo, una cosa certa è, che il timore dell'onorevole Senatore Castelli vien tolto appunto dall'art. 420. E per fermo egli è certo esser cosa più difficile l'andar ricercando gli elementi del tentativo di un reato di incesto o di libidine, che il contentarsi di una disposizione di legge che ne faccia un reato speciale sui *generis*.

Ora l'art. 420 è così concepito:

« Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

» Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi. »

Questo articolo adunque prevede il reato cui accennava l'onorevole Senatore Castelli; e se esso può esser punito come delitto *sui generis*, senza ricorrere alle regole del tentativo, pare che non vi sia necessità di sopprimere l'alinca dell'art. 96, e che l'articolo stesso possa rimanere come si trova.

Presidente. Se non si domanda più la parola dichiarato chiusa la discussione; ma non posso mettere ai voti la proposta, perchè il Senato non è più in numero.

Leggo l'ordine del giorno di domani.

Senatore **Roncalli F.** Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Roncalli F.** L'allontanarsi dalla seduta prima che sia dichiarata sciolta dal Presidente, io lo ritengo negligenza eguale a quella di non intervenire. Per conseguenza prego il signor Presidente, che quando nascon di siffatti casi, voglia far procedere nuovamente all'appello nominale alla fine della seduta, perchè del resto, a questo modo, non potremo progredire nei nostri lavori.

Presidente. Quando l'appello nominale sia domandato, il Presidente vi aderirà, come lo richiede il nostro regolamento.

Debbo anzitutto annunziare al Senato che alla Commissione permanente di finanze mancano tre membri, due dei quali sono in congedo, cioè i signori Senatori Porro, Spada e Vacca.

Interrogo il Senato se intenda di addiveuire alla nomina dei tre membri mancanti.

Voci. Si incarichi la Presidenza.

Senatore Alfieri. La Presidenza si incarichi di provvedere a questa mancanza, come già si praticò altra volta.

Presidente. È proposto che si incarichi la Presidenza della surrogazione di questi membri mancanti, surrogazione che sarà notificata domani al Senato.

Leggo ora l'ordine del giorno per domani.

Alle 12 riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti disegni di legge:

1. Prestito di 425 milioni di lire.

2. Disposizioni circa gli stipendi dei Prefetti e le spese di rappresentanza.

3. Modificazioni alla legge di contabilità generale dello Stato.

Alle due precise. Seduta pubblica pel seguito della discussione del progetto di legge per l'estensione alla Toscana del Codice penale; successivamente discussione dei seguenti:

1. Spesa straordinaria sul bilancio del Ministero dei Lavori Pubblici da erogarsi in lavori di difesa a fiumi, laghi e canali.

2. Affrancazione dal servizio militare e riassoldamento con premio.

3. Abrogazione degli articoli 98 e 99 e modificazione dell'articolo 110 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito.

Di più: vi sono ancora 15 o 16 progetti di legge di cui è già stata o sta per distribuirsi la relazione e che saranno messi immediatamente all'ordine del giorno.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).